

STATUTO



Capo 1° - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

▶ **Art. 1**

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile è costituita un'Associazione di Volontari denominata "Volontari Protezione Civile Calderara di Reno" (V.P.C. Calderara di Reno), con sede in Calderara di Reno (BO), Via Ferrovia n. 11 (di seguito denominata solo "Associazione").

L'Associazione non persegue fini di lucro e ha durata illimitata.

Le variazioni di indirizzo sono approvate con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

▶ **Art. 2**

1. L'Associazione è un'aggregazione di cittadini che intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione diretta.

2. L'Associazione si riconosce fra le Organizzazioni di Volontariato regolate dalla Legge Statale n. 266 dell'11 Agosto 1991 e dalle Leggi della Regione Emilia Romagna in materia. Si riconosce, inoltre, come Associazione no-profit.

3. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella formazione dei valori di solidarietà popolare.

4. L'Associazione, aconfessionale ed apartitica, fonda la propria organizzazione associativa sulla democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

5. E' fatto divieto assoluto di svolgere le attività inerenti i fini dell'Associazione, con l'ausilio di armi o mezzi atti ad offendere altre persone o, comunque, con oggetti idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine pacifica dell'Associazione.

▶ **Art. 3**

L'Associazione ha come scopi fondamentali:

1. attività di Protezione Civile;
2. attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia;
3. vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi;
4. servizio di primo soccorso nel caso di infortuni o ferimenti;
5. tutela dell'ambiente;
6. protezione degli animali;
7. organizzazione, tramite radio o altrimenti, delle attività inerenti i punti precedenti, in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità;
8. partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita.

Art. 4

1. L'Associazione ha una bandiera, uno stendardo, uno stemma ed un sigillo.
2. La bandiera è rettangolare di drappo azzurro sulla quale è raffigurato lo stemma.
3. Lo stendardo è rettangolare di drappo azzurro sul quale è raffigurato lo stemma.
4. Lo stemma è costituito da due cerchi concentrici di color rosso al cui interno è raffigurata su sfondo azzurro una rosa d'oro stilizzata a cinque petali e cinque spine. Il contorno di tale rosa è di colore rosso. Nell'interstizio tra i due cerchi trova scritta in oro su azzurro la dicitura "Volontari Protezione Civile Calderara di Reno".
5. Il sigillo imprime lo stemma.
6. L'Associazione rilascia ai Soci una tessera di riconoscimento approvata dal Consiglio Direttivo.

Capo 2° - IL PATRIMONIO

Art. 5

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Contributi degli aderenti.
 - b) Contributi di privati.
 - c) Contributi dello Stato, di Enti Pubblici o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

- d) Contributi di Organismi Internazionali.
- e) Donazioni e lasciti testamentari.
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. I beni dovranno essere inventariati mediante annotazione in apposito registro.

▶ **Art. 6**

Il patrimonio sociale è di proprietà esclusiva dell'Associazione ed i singoli Soci non hanno alcun diritto al riparto di detto patrimonio sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso del suo scioglimento, né a seguito di recesso del singolo Socio.

▶ **Art. 7**

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo compila lo stato patrimoniale ed il rendiconto dell'Associazione e lo presenta all'Assemblea dei Soci entro 4 mesi. Almeno dieci giorni prima di quello in cui ha luogo l'Assemblea dei Soci devono essere depositati, presso la Sede Sociale, a disposizione dei Soci, tutti i documenti contabili ed il libro dei Soci.

▶ **Art. 8**

Nel caso in cui vi sia differenza attiva fra entrate ed uscite essa non può essere ripartita fra i Soci, ma deve essere destinata a riserva.

Capo 3° - I SOCI

▶ **Art. 9**

Possono entrare a far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, tutti i Cittadini Italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, che intendano perseguire gli scopi sociali.

▶ **Art. 10**

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci, con pagine numerate progressivamente e vidimato dal Presidente, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci.

3. La qualifica di Socio si perde:

- a) Per recesso.
- b) Per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.
- c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

e) Per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

f) Per qualsiasi fatto che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, sia pregiudizievole nei confronti dell'Associazione.

4. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

5. I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, inviando al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano (consegnata al Presidente). Le dimissioni avranno efficacia dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'Associazione.

Capo 4° - GLI ORGANI ASSOCIATIVI

▶ Art. 11

Sono organi sociali:

1. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
3. IL PRESIDENTE
4. IL VICE PRESIDENTE
5. IL SEGRETARIO - TESORIERE
6. I REVISORI DEI CONTI

▶ Art. 12

1. Tutte le cariche sociali hanno carattere gratuito e volontario.
2. Esse hanno durata triennale e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

▶ Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci ed è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.
3. L'Assemblea dei Soci può essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche nell'attuazione dei programmi ed in occasione d'importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.
4. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto a cura del Segretario e

sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea dei Soci. Tale verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza

5. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno ventiquattro ore.

6. Le deliberazioni espresse in sede di Assemblea dei Soci sono valide quando vengono assunte con l'accordo della metà più uno dei presenti eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la relativa devoluzione del patrimonio residuo e le modifiche allo Statuto che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci vincolano gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 14

1. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea dei Soci ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, in data da stabilirsi, ma non più tardi del primo giorno di Maggio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

3. L'Assemblea dei Soci ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) discute sul rendiconto finanziario ed approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso;

b) nomina i componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Revisori dei Conti;

c) discute gli affari generali e particolari inseriti nell'ordine del giorno;

d) approva i Regolamenti;

e) stabilisce l'entità della quota associativa;

f) delibera l'esclusione dei Soci;

g) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'attribuzione del titolo di Benemerito.

4. L'Assemblea dei Soci straordinaria è convocata dal Presidente e delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

Art. 15

L'Assemblea dei Soci ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora

dell'Assemblea stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

▶ **Art. 16**

1. In apertura di ogni seduta sia ordinaria sia straordinaria, l'Assemblea dei Soci nomina due scrutatori per le votazioni.

2. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano. La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei Soci o quando si tratti di votare sulle persone.

▶ **Art. 17**

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea dei Soci consentire ai non Soci di prendere la parola.

▶ **Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto costitutivo.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

3. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci, e sono scelti tra i Soci seguendo le modalità indicate nel Regolamento interno per le elezioni alle cariche associative.

4. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, con possibilità di rielezione, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

5. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente uscente.

6. I componenti il Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo entro tale data deve essere disposta e effettuata la ricostituzione del Consiglio, mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo Direttivo.

7. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo di un mese dall'evento, convoca il Consiglio stesso che provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

8. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

9. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo, comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

▶ **Art. 19**

Al Consiglio Direttivo spetta:

1. L'adempimento dei doveri inerenti al mandato.
2. Predisporre il bilancio.
3. Deliberare sulle domande di nuove adesioni.
4. La piena osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni.
5. L'attuazione delle proposte deliberate dall'Assemblea dei Soci.
6. Proporre all'Assemblea dei Soci di riconoscere il titolo di Benemerito nei confronti di coloro i quali, a vario titolo, si sono distinti in maniera tangibile nei confronti dell'Associazione.
7. Svolgere compiti di Commissione Disciplinare rispetto ai comportamenti di tutti i partecipanti all'Associazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento interno di servizio.
8. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

▶ **Art. 20**

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono tenute, ordinariamente, ogni 30 giorni e straordinariamente su richiesta del Presidente, o in sua vece del Vice Presidente, o di due terzi dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario dalla carica. Egli è sostituito ai sensi dell'Art. 18.
4. Delle adunanze deve essere redatto apposito verbale, redatto dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. Tutti i verbali devono essere raccolti in uno specifico registro, in successione cronologica.

▶ **Art. 21**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei presenti.
3. La votazione è segreta quando viene richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri e quando si tratti di votare sulle persone.

▶ **Art. 22 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea dei Soci.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, scegliendolo tra i Soci, in base alle modalità specificate nel vigente Regolamento interno per le elezioni alle cariche associative. Egli rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e stipula in nome e per conto dell'Associazione contratti in ordine alle deliberazioni

adottate dall'Assemblea. Il primo Presidente è nominato con l'Atto costitutivo.

3. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

4. In caso dimissioni o cessazione della carica del Presidente si procederà alla sostituzione mediante il subentro del Vice Presidente sino allo scadere del triennio.

▶ **Art. 23 - VICE PRESIDENTE**

1. Entro 30 giorni dalla entrata in carica, il Presidente nomina il Vice Presidente, scegliendolo liberamente tra i componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti i casi in cui venga espressamente delegato, dal Presidente, a compiere uno o più atti per suo conto.

▶ **Art. 24 - SEGRETARIO - TESORIERE**

1. Entro 30 giorni dalla entrata in carica, il Presidente nomina un Segretario, scegliendolo liberamente tra i Soci.

2. Il Segretario svolge compiti amministrativi, legati allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

3. Il Segretario svolge altresì funzioni di Tesoriere, oltre a curare la conservazione del sigillo sociale e sovrintendere a tutte le attività di Segreteria dell'Associazione, compila i libri contabili, presenta i rendiconti di cui all'art. 7, cura la tenuta di tutto il patrimonio dell'Associazione ed emette, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mandati di entrata e di uscita.

▶ **Art. 25 - REVISORI DEI CONTI**

1. L'Assemblea dei Soci elegge secondo quanto stabilito nel Regolamento interno per l'elezione alle cariche associative, sia tra Soci sia tra i non Soci, due Revisori dei Conti più un supplente; essi restano in carica tre anni. Verificano almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e dello stato di cassa. Verificano altresì il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale, redatti dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito all'Art. 7, ed esprimono il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

2. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti devono redigere un verbale da trascrivere in apposito registro.

3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Presidente o il Vice Presidente, nel termine massimo di un mese dall'evento, convoca il Consiglio Direttivo che provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Revisore dei Conti risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

4. I primi Revisori dei Conti sono nominati con l'Atto costitutivo.

Capo 5° - DISPOSIZIONI FINALI

▶ **Art. 26**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i beni che

residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

▶ **Art. 27**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati al cui precedente Art. 2.

▶ **Art. 28**

1. Copia dello Statuto e dei regolamenti interni devono restare affissi nella Sede Sociale.

2. Ogni Socio ha diritto ad una copia dello Statuto dell'Associazione.

▶ **Art. 29**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle Leggi dello Stato in materia.

Calderara di Reno, 03 Aprile 2001